

Prot. N. 937/2020

TRIBUNALE
DI FROSINONE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FROSINONE

**PROTOCOLLO PER
LE UDIENZE DEI PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA
TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA CON PREVIO GIURAMENTO DEL C.T.U.**

Il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
visto l'art. 83, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, in merito alla possibilità di svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

vista la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

considerato che nella delibera dell'11 ottobre 2017 (Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida) il Consiglio Superiore della Magistratura ha già affermato che «Può certamente dirsi conforme all'evoluzione ordinamentale, ormai incentrata sull'utilizzo generalizzato del deposito telematico degli atti, la prassi di alcuni uffici, tesa a consentire che il giuramento dello stimatore avvenga tramite deposito di atto telematico, senza comparizione dal giudice o presso la cancelleria. Il modello per l'accettazione dell'incarico e il giuramento potrebbe essere reso disponibile sul sito del tribunale nonché, se del caso, allegato alla circolare inviata agli ausiliari e relativa ai compiti loro ascritti»;

ritenuta pertanto l'opportunità di individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta anche nei casi in cui si debba procedere al conferimento di un incarico peritale a C.T.U. nei procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza, così da offrire una cornice di riferimento uniforme per la trattazione delle predette udienze, per la durata del periodo emergenziale;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Nei procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza (inclusi quelli di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c.), le udienze già fissate per la comparizione del C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico allo stesso saranno trattate in forma scritta secondo le modalità appresso indicate:

- a) il giudice, con provvedimento da comunicare alle parti e al C.T.U. almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata, indicherà i quesiti da sottoporre al C.T.U. (ove già non stabiliti con precedente provvedimento) e disporrà che il C.T.U. presti il proprio giuramento in forma telematica, utilizzando il modello allegato al presente protocollo;
- b) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta"; contestualmente alla comunicazione del provvedimento al C.T.U., abiliterà quest'ultimo all'accesso al fascicolo telematico;
- c) il C.T.U., almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata, invierà telematicamente il modello di giuramento sottoscritto con la propria firma digitale contenente anche l'indicazione del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali;
- d) l'udienza si svolgerà mediante deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza nelle quali le parti esporranno le loro deduzioni sulla nomina del C.T.U., sui quesiti, sull'inizio delle operazioni peritali indicato dal C.T.U. e nomineranno il loro C.T.P. (ovvero riserveranno la nomina fino all'inizio delle operazioni peritali);
- e) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato fuori udienza il provvedimento del giudice. Con esso il giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto a), disporrà la conferma o revoca del C.T.U., con, nel primo caso, eventuale modifica o integrazione dei quesiti già formulati e con l'assegnazione dei termini al C.T.U. e alle parti per i rispettivi adempimenti, mentre nel secondo caso disporrà in ordine all'ulteriore corso del giudizio;
- f) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Articolo 2

Con riferimento ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 445-*bis* c.p.c. per i quali non sia ancora fissata udienza, il giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, inserirà le indicazioni di cui al precedente articolo 1, lett. a), ad eccezione dei quesiti che verranno formulati nel provvedimento che il giudice emanerà all'esito della trattazione scritta dell'udienza; si applicheranno, quindi, le disposizioni di cui alle successive lett. b), c), d), e) ed f) dello stesso articolo 1.

Articolo 3

Il C.T.U. sia nella fissazione della data di inizio delle operazioni peritali sia nel corso delle successive operazioni dovrà tenere in primaria considerazione, quanto a tempi e modalità di svolgimento, la peculiare situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il necessario rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, richiedendo le eventuali proroghe necessarie e sottoponendo al giudice le eventuali questioni insorte anche sotto tale profilo *ex* 92 disp. att. c.p.c.;

Articolo 4

Il giudice potrà autorizzarsi lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti anche mediante collegamenti da remoto.

Articolo 5


Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Responsabile della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici;

Articolo 6


A supporto del lavoro dei giudici viene predisposto un modello standard del provvedimento di cui al precedente articolo 1, lett. a), sempre liberamente adattabile e allegato al presente protocollo. Il documento riporta anche il modello di giuramento del C.T.U. in forma telematica.

Frosinone, 8 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Paolo Sordi)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
(avv. Vincenzo Galassi)



N. R.G. \$\$anno_ruolo\$\$/\$\$numero_ruolo\$\$



TRIBUNALE DI FROSINONE
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
_____ ATTORE/I
_____ contro
_____ CONVENUTO/I

Il Giudice Dott. _____, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli atti del procedimento in epigrafe;

visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 che, modificando il D.L. n.11 dell'8 marzo 2020, ha prolungato il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria ed ha disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al comma 3 lett. a);

rilevato che per il periodo intercorrente dal 16 aprile al 30 giugno 2020, il comma 6 dell'art.83 D.L. 18/2020, ha demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di MISURE ORGANIZZATIVE anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visto l'art.83, comma 7, lett. f), del D.L. 17 marzo 2020, n.18 che - al fine di contenere l'incidenza negativa sull'attività giurisdizionale delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica - consente, in via eccezionale, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia - DGSIA e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, disponendo che le modalità di svolgimento siano comunicate alle parti con apposito provvedimento; mentre il comma 4 dispone che "*nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al co. 7, lettere da a) a f) e h)*";

rilevato che alle richiamate disposizioni ha dato attuazione il provvedimento del Presidente del Tribunale di Frosinone n. ____/2020;

rilevato che con nota 10.03.2020 (prot. m_dg DOG07.10/03/2020 . 0003413.ID) il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi - Direzione Generale per i Servizi Informatici Automatizzati, ha individuato l'applicazione Microsoft TEAMS tra i sistemi utilizzabili per lo svolgimento delle udienze civili e che, con nota 9.3.2020 (prot. 0008661.U) il medesimo dipartimento ha comunicato (a mezzo posta certificata del 10.3.2020) l'avvenuta creazione per ogni magistrato di una stanza virtuale finalizzata ai collegamenti audiovisivi con esterni mediante applicativo Teams;

ritenuto che il suddetto sistema sia idoneo a garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

rilevato che la trattazione della presente causa, richiede la presenza personale delle parti e dei rispettivi difensori, senza altri soggetti, e può quindi essere svolta mediante collegamento da remoto

P.Q.M.

DISPONE che all'udienza fissata, la causa sarà trattata **MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO** ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. F) del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e secondo quanto previsto dal **PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE** n. _____ in data _____.

I procuratori delle parti hanno la facoltà di non prestare il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza da remoto.

Per l'ipotesi in cui tutti i procuratori delle parti prestino il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto, così DISPONE:

- 1) avverte i procuratori delle parti costituite che, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alle parti costituite, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
- 2) le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", al fine di prestare il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza da remoto e per acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
- 3) i procuratori delle parti che prestano il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto dovranno depositare nel fascicolo, entro due giorni prima dell'udienza, una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- 4) il collegamento da remoto avrà luogo mediante l'applicativo Microsoft TEAMS idoneo ad assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e le cui istruzioni d'uso sono allegate in calce al presente provvedimento;
- 5) le parti ed i soggetti processuali del presente giudizio potranno partecipare all'udienza cliccando nell'imminenza della data e dell'ora fissate sul seguente link (ATTENZIONE IL LINK VARIA DA GIUDICE A GIUDICE):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg1YmFmZTIiNzY2Zi00ZDOxLTk0YWItNDEyMTExOTgyYmY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

e seguendo le istruzioni in calce al presente provvedimento. Invita conseguentemente le parti a predisporre la strumentazione necessaria al collegamento (pc, tablet o smartphone, con videocamera e microfono) e a predisporli per la videoconferenza;

6) per ogni parte processuale verrà aperto un solo collegamento;

7) per eventuali difficoltà tecniche si invita la parte a contattare la cancelleria;

8) il sostituto d'udienza dovrà accedere alla riunione via web immettendo nel campo "immetti il nome" in numero della causa per cui si interviene;

9) nel corso del collegamento audiovisivo, sarà redatto apposito verbale il quale: a) si acquisirà la dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti e delle parti, nonché la dichiarazione della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); b) si acquisirà la espressa dichiarazione dei difensori delle parti di assenso allo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto, nonché la espressa dichiarazione in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e in merito al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; c) si acquisirà la dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

10) i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

11) la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se

autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

12) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

13) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

In caso di mancato consenso anche soltanto di uno dei procuratori delle parti allo svolgimento dell'udienza da remoto, verrà adottato nuovo provvedimento fuori udienza in ordine allo svolgimento del giudizio, tenuto conto delle misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale con provvedimento del _____.

Si comunichi.


Frosinone, _____ 2020

Il Giudice

Dott. _____

ALLEGATO ISTRUZIONI PER PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DA REMOTO

Cliccando su link sopra indicato nella data e ora stabilita il destinatario potrà collegarsi alla stanza virtuale e visualizzerà la seguente schermata



Vivi le riunioni di Teams al meglio con l'app desktop


Scarica l'app di Windows

Partecipa sul Web


Hai già l'app Teams? Avvialo ora

Gli sarà quindi proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare via Web.

Una volta fatta questa scelta potrà accedere inserendo un nome descrittivo nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti. Cliccando su Partecipa ora verrà inserito nella sala d'attesa virtuale.



Rimarrà quindi in attesa in una sala virtuale come nella figura seguente.



Una volta stabilita la connessione, l'udienza si svolgerà nelle forme consuete. Le parti collegate avranno modo di esaminare di assistere alla redazione del verbale di udienza, compilato dal giudice. Al termine, per abbandonare la videoconferenza basterà cliccare sull'icona rossa con il telefono (Abbandona).




SOSTITUTO DI UDIENZA

Una problematica che potrebbe sorgere è quella del sostituto di udienza (ovvero il legale chiamato a sostituire il procuratore di una delle parti).


In tal caso, tra i soggetti in attesa di essere ammessi alla videoconferenza potrebbe non comparire il nome del procuratore della parte ma quello di altro legale apparentemente estraneo alla causa; lì dove si abbia una pluralità di procedimenti da trattare in remoto e la contestuale presenza di più soggetti in sala d'attesa, si potrebbe essere indotti ad estromettere involontariamente il sostituto del procuratore assente che così risulterebbe assente nel verbale di udienza.

In caso di sostituzione l'accesso del sostituto alla stanza virtuale dovrà dunque avvenire via web, previa registrazione con il numero di ruolo che ne evidenzia il collegamento con la causa, così da renderne possibile l'identificazione tra i soggetti in attesa.

Per fare ciò sulla schermata che segue, si dovrà selezionare l'opzione "Partecipa sul web"



E nello spazio in cui è chiesto di indicare il nominativo dovrà inserire anche il numero della causa



A questo punto comparirà tra i presenti in sala di attesa e il Giudice sarà in condizione di coglierne il collegamento con la causa ed ammetterlo alla riunione.

